

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 169

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE VI - ASSISTENZA POPOLAZIONE POST
SISMA**

N. 4 DEL 16-02-2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CAS PERIODO DAL 01.12.2020 AL 31.01.2021 E CONGUAGLI PERIODI PRECEDENTI
--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 163, commi 3 e 5 del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con il quale si dispone il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locale dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

VISTO il decreto n.16 del 30.06.2020 con il quale viene nominato nuovo responsabile titolare del Settore Economico Finanziario del Comune di Amatrice il dott. Daniele Mitolo;

CONSIDERATI i disastrosi terremoti che hanno colpito l'Italia centrale dal 24 agosto 2016, determinando una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati e provocando lutti e devastazioni;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 con i quali è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione di interessi primari in relazione all'evento sismico del 24 agosto 2016;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016";

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, n. 400

del 31 ottobre 2016, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti ai richiamati eventi sismici;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016”;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2016, n. 408, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;

VISTO in particolare l'art. 3 dell'OCDPC del 26 agosto 2016, n. 388, che prevede:

- *“1. I comuni interessati curano l'istruttoria e la gestione delle attività volte all'assegnazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico di cui in premessa, ratificati, ove necessario, anche successivamente, con apposita ordinanza sindacale, di un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.*
- *2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.”*

VISTO inoltre l'articolo 5 dell'OCDPC del 15 novembre 2016, n. 408, in base al quale:

- *“1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza il contributo massimo per l'autonoma sistemazione spettante ai nuclei familiari ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016 citata in premessa, è elevato ad € 900,00 mensili. A decorrere dalla stessa data, il medesimo contributo è stabilito rispettivamente in € 400,00 per i nuclei familiari composti da una sola unità, in € 500,00 per quelli composti da due unità, in € 700,00 per quelli composti da tre unità, in € 800,00 per quelli composti da 4 unità e in € 900 per quelli composti da 5 o più unità.*
- *2. Resta fermo il riconoscimento del contributo aggiuntivo di € 200 mensili di cui al medesimo articolo 3 della citata ordinanza n. 388/2016, per ciascun componente del*

nel nucleo familiare che abbia un'età superiore a 65 anni oppure sia portatore di handicap, ovvero disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.

- 3. *I Comuni interessati, a cui è demandata l'istruttoria e la gestione delle attività correlate all'assegnazione dei contributi per l'autonoma sistemazione di cui al sopra richiamato art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016, provvedono alla conseguente rideterminazione dei predetti contributi nei termini stabiliti al precedente comma 1".*

PRESO ATTO che con Ordinanza del Sindaco di Amatrice n. 1 del 24/08/2016 si è disposta l'inagibilità di tutto il patrimonio edilizio comunale;

VISTA la circolare del Capo Dipartimento prot. 45982 del 09/09/2016 e le successive con le quali sono state fornite indicazioni operative ed attuative relativamente al Contributo di Autonoma Sistemazione (C.A.S.);

PRESO ATTO che il contributo non spetta ai soggetti che usufruiscono di altra assistenza, ad esempio l'accoglienza in tenda, in albergo o in altre strutture a carico del sistema di emergenza;

ATTESO che il Comune ha provveduto a raccogliere le richieste, verificare l'ammissibilità di massima, verificare se i richiedenti usufruissero di altre forme di assistenza e calcolare le quote dovute;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 1042 del 20 dicembre 2016 con la quale è stato istituito il Settore VI "Assistenza alla Popolazione Post Sisma";

VISTO il Decreto sindacale n. 4 del 14/01/2020, con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile del "Settore VI Assistenza alla Popolazione Post Sisma" all'Assessore Giambattista Paganelli;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del CAS e all'attivazione e liquidazione del CAS, per i nuclei familiari la cui abitazione principale abituale e continuativa è divenuta inagibile a causa dei terremoti 2016/2017, per il periodo 1° Ottobre – 30 Novembre 2020;

RITENUTO di procedere, nel calcolo delle dette somme, a conguagliare le eventuali somme pagate in eccesso o difetto nel CAS precedentemente corrisposto;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 novembre 2019, n. 614, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016";

PRESO ATTO dell'ODPC 650 del 16/03/2020;

PRESO ATTO dell'ODPC 670 del 28/04/2020;

PRESO ATTO del verbale prot. 9723 del 23/06/2020 di questo Ente;

PRESO ATTO degli articoli dell'ODPC n.614 del 12/11/2019;

PRESO ATTO in particolare dell'art.1 comma 1 lettere a), b), c), d), d-bis), e), f), g), comma 2 lettere a), b) e comma 3 dell'ODPC n.614 del 12/11/2019 in base al quale:

"1. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, i nuclei familiari beneficiari del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) ai sensi dell'ordinanza n. 388/2016 e dell'ordinanza n. 408/2016, presentano ai Comuni interessati una dichiarazione, sulla base del fac-simile allegato, riguardante tutti i componenti del nucleo e sottoscritta dai medesimi o da chi ne fa le veci, in cui attestano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di:a) aver provveduto o essere nei termini per

provvedere, qualora proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari che necessitano di interventi di immediata riparazione, agli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal decreto-legge n. 148 del 2017, convertito dalla legge n. 172 del 2017, dalla legge 24 luglio 2018, n.89 di conversione con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 e successive proroghe, anche disposte con ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione;

b) trovarsi nei termini previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 e dalle ordinanze commissariali ai fini della domanda di contributo per il ripristino dell'immobile, qualora proprietari o titolari di diritti reali di godimento, e al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera a);

c) fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 2, non essere proprietari in data anteriore agli eventi sismici di un immobile idoneo all'uso per il nucleo familiare e che non sia stato già locato in forza di contratto o concesso in comodato d'uso regolarmente registrati ad una data anteriore agli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante. L'idoneità all'uso di cui alla presente lettera è valutata secondo i parametri di assegnazione delle SAE in relazione ai componenti;

d) di non aver fatto rientro nell'abitazione principale, abituale e continuativa, danneggiata dal sisma;

d-bis) di essere proprietari o titolari di diritti reali su immobili con danno B o C, ivi rientrati dopo la realizzazione dei lavori di temporanea messa in sicurezza e di non poter risiedere nell'abitazione principale, abituale e continuativa nel periodo di esecuzione dei lavori di riparazione definitiva;

e) di non aver trasferito la residenza o il domicilio al di fuori dal territorio regionale e, nel caso di nuove istanze, di possedere il requisito della dimora nell'abitazione principale, abituale e continuativa di cui al successivo comma 5;

f) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza n. 388/2016, o di non essere assegnatari di un alloggio di servizio messo a disposizione dall'amministrazione di appartenenza;

g) di non aver provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'ordinanza n. 388/2016.

2. Decadono dal diritto al contributo, dal giorno successivo alla scadenza di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 i soggetti che:

a) non rendono la dichiarazione di cui al comma 1;

b) non possiedono i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis) e), f) e g) del comma 1.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettere a) e b), i comuni continuano ad erogare il contributo per l'autonoma sistemazione, per 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca dell'inagibilità della loro abitazione e comunque non oltre dieci mesi dal provvedimento di concessione del contributo per l'esecuzione dei lavori medesimi per le abitazioni con esito di agibilità di tipo "B" e "C", e non oltre venti mesi per le abitazioni con esito di agibilità di tipo "E".

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è prodotta anche da coloro che presentano istanza di riconoscimento del contributo successivamente alla data di adozione della presente ordinanza.

PRESO ATTO in particolare dell'art.3 comma 1, comma 2 e comma 3 dell'ODPC n.614 del 12/11/2019:"

1. I nuclei familiari stabilmente dimoranti, in forza di contratto di locazione o comodato alla data degli eventi sismici in rassegna, in un'unità immobiliare oggetto di ordinanza di sgombero, e che abbiano trovato sistemazione abitativa temporanea in forza di un contratto di locazione o comodato, contestualmente allegano l'autocertificazione del proprietario di aver depositato l'impegno assunto in sede di presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 6 del d.l. n. 189/2016, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data degli eventi sismici, successivamente all'esecuzione dell'intervento. Alla dichiarazione è altresì allegato l'impegno del medesimo locatario o comodatario, richiedente il CAS, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato.

2. In assenza delle dichiarazioni di cui al comma 1, ai medesimi nuclei familiari in sostituzione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 388/2016 e dell'ordinanza n. 408/2016, i comuni riconoscono un contributo pari alla differenza tra il canone di locazione pagato per la sistemazione abitativa temporanea come risultante dal contratto registrato e quello che era corrisposto, al momento dell'evento sismico, per il godimento dell'abitazione inagibile, comunque nella misura massima di euro 600,00 mensili.

3. Ai soggetti di cui al comma 2, qualora la sistemazione abitativa temporanea sia a titolo gratuito, i Comuni riconoscono un contributo pari alla metà dell'importo del contributo per l'autonoma sistemazione riconosciuto alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

4. Il contributo per il canone di locazione di unità immobiliari non è riconosciuto a coloro che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d) ed e).

RITENUTO che, a fronte dell'eshaustività della documentazione presentata e delle informazioni rese, i CAS che risultano liquidabili per il bimestre dicembre 2020 e gennaio 2021 sono i seguenti:

CODICE	N.	EURO
A007	4	2000
A009	1	800
A014	4	1600
A018	5	1800
A020	2	1000
A021	2	1800
A030	2	1800
A032	3	1200
A034	1	1200
A036	3	2600
A043	2	1800
A047	4	1600

A051	4	1600
A052	2	1800
A055	1	1200
A056	1	800
A061	1	1200
A076	4	1600
A077	2	3600
A080	3	2200
A082	1	1200
A083	1	1200
A090	4	8800
A093	1	1600
A098	4	1600
A103	3	1400
A105	2	1400
A106	2	2600
A111	1	1200
A115	2	1800
A118	2	2212
A119	3	1800
A133	1	5040
A140	1	2000
A145	1	1600
A155	4	3200
A172	3	2672
A174	2	1800
A177	3	24
A181	2	1400
A183	1	800
A184	2	1800
A185	2	1400
A186	4	2400
A188	1	1200
A196	1	800
A203	1	800
A204	1	1200
A207	2	1000
A212	2	1000
A217	1	1200
A226	6	2200
A246	1	1200
A261	1	800
A262	1	1200
A269	2	1800
A270	4	2000
A271	3	1400

A272	4	2007
A294	1	1200
A299	1	4400
A309	1	1600
A311	3	700
A314	4	3200
A320	5	2200
A322	1	1600
A324	5	1800
A336	2	2200
A338	5	4665
A345	3	1400
A347	1	1360
A348	1	400
A349	1	1200
A357	3	700
A359	1	507
A367	4	2400
A373	4	1600
A380	4	1600
A392	2	1800
A394	1	1600
A400	2	2193
A406	1	1200
A410	1	1200
A411	2	3267
A420	2	2200
A426	2	1400
A430	2	2800
A439	2	1000
A446	1	800
A463	5	1800
A466	1	1200
A468	1	1180
A471	2	1000
A472	2	350
A473	2	807
A482	3	1400
A495	3	3600
A496	4	1600
A499	3	1400
A501	4	1600
B002	1	1200
B010	1	800
B021	1	1487
B023	2	1800

B033	4	2000
B034	2	1800
B037	2	1800
B056	1	1200
B060	4	1600
B068	1	1600
B069	1	800
B079	4	1600
B080	1	1200
B087	1	1040
B089	1	800
B120	5	1800
B125	2	1400
B132	2	1000
B134	1	1200
B144	1	1200
B145	1	1600
B148	2	1400
B151	4	2000
B154	1	1200
B166	2	2200
B168	4	2000
B182	1	1200
B188	1	800
B200	1	800
B215	1	1200
B218	4	4147
B222	1	1600
B231	2	2200
B232	5	1800
B237	2	2000
B244	3	1400
B245	1	1200
B247	4	1600
B248	2	1400
B249	1	1200
B254	1	1200
B260	3	620
B265	1	8800
B271	1	1600
B288	1	800
B289	4	827
B290	3	1400
B293	1	400
B296	1	800
B297	1	800

B305	2	1400
B312	1	800
B317	1	1600
B324	2	5880
B337	1	800
B348	1	6720
B368	4	1600
B372	2	2200
B373	3	6600
B393	3	1400
B396	1	1200
B398	2	1400
B400	4	1600
B407	4	1600
B408	1	1600
B410	3	1400
B411	1	1600
B413	1	1200
B422	1	1600
B423	1	1600
B450	4	1600
B462	2	1400
B465	3	1400
B467	1	973
B477	1	800
B485	2	1800
B488	1	1200
B489	2	6068
B491	3	5880
B495	3	1800
B502	3	3667
B509	4	2400
B510	1	693
B512	1	800
B532	2	7700
B552	1	1200
B558	1	1200
B560	5	1800
B565	2	1800
B566	1	3360
B569	3	1400
B570	1	400
B572	2	1908

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di **euro 346.654,00** ai soggetti dell'elenco di cui sopra nel periodo dal **01/12/2020 al 31/01/2021** salvi conguagli, sul Capitolo 1540/1 "SISMA 2016 – Erogazione Contributo Regione Lazio per Autonoma Sistemazione" sul Bilancio di Previsione 2020-2022;

DI DARE MANDATO alla Ragioneria di emettere il provvedimento di pagamento.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA
F.TO

IL CAPO SETTORE
F.TO Giambattista Paganelli

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE:

Data 16-02-2021

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO Daniele Mitolo

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 22-02-2021

REG. 249

È copia conforme al suo originale

Amatrice, _____

Giambattista Paganelli